

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL LAZIO**

E

**UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI, VITERBO**



Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con sede legale in Roma via Giorgio Ribotta, 41 00144 Roma, Codice Fiscale n. 97248840585, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Gildo De Angelis, di seguito indicato come **USR Lazio**

e

UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, con sede legale in Roma, via Andrea Noale 206 00155, Codice Fiscale 80076770587, rappresentata dal Presidente, Dott. Filippo Tortoriello, di seguito indicata come **UNINDUSTRIA**;

insieme indicati come "le **Parti**"

VISTI

- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l' "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro" e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'Istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Istruzione e Formazione professionale;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2d della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 11 gennaio 2007, n.1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", ed in particolare l'articolo 2;
- il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'articolo 13 contenente, recante disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale;

- il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro", a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007 n. 1;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema Istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti Tecnici Superiori";
- l'art. 64 del Decreto-Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ;
- i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87-88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;
- le Direttive ministeriali n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010, contenente le Linee Guida per gli Istituti Professionali; n.4 del 16 gennaio 2012 contenente le Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; n. 5 del 16 gennaio 2012, contenente le Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali;
- il Decreto Interministeriale n. 211 del 7 Ottobre 2010, recante "Indicazioni nazionali" riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;
- il Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011, recante il "Testo Unico dell'apprendistato", a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n.247;
- l'art. 52 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito nella legge 35/2012 che ha delineato la strategia per integrare le politiche di istruzione/formazione/lavoro con quelle di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali attraverso la costituzione di politecnico-professionali.
- la Legge 28 giugno 2012, n.92, recante "Disposizioni in materia di riforma del Mercato del lavoro in prospettiva di crescita", ed in particolare l'articolo 4, commi 51-68;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazione nella legge 8 novembre 2013, n. 128, con particolare riferimento all'art. 5, comma 4-ter, che detta ulteriori disposizioni in materia di alternanza scuola-lavoro;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, concernente il "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";
- la Legge 13 luglio 2015, n.107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell'8 ottobre 2015 predisposta dal M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

- la Nota M.I.U.R. - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 2805 del 11 dicembre 2015 -Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- la Nota M.I.U.R. -Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 35 del 7 gennaio 2016 - "Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano triennale per la formazione del personale";
- il "Documento Italia 2020" - Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro" sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali il 23 settembre 2009;
- gli Atti e le Risoluzioni dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
- l'Intesa del 20 dicembre 2012 tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente le politiche per l' apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art.4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012 n. 92;
- l'Accordo del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";
- il protocollo di intesa M.I.U.R. - Confindustria, siglato il 27 novembre 2015, che riconosce il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali e delle Associazioni territoriali e di categoria di Confindustria nel favorire la collaborazione tra scuole e imprese per la crescita culturale e l'occupabilità degli studenti, in particolare nelle piccole e medie imprese;

PREMESSO CHE

- l'obiettivo condiviso dalle Parti è di collaborare a sostenere un modello economico e sociale basato sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Europa 2020); in tale contesto il sistema di istruzione e formazione è il primario soggetto per un efficace sviluppo umano e professionale capace di promuovere l'inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro e di soddisfare il fabbisogno di competenze del sistema economico e del Paese in generale;
- il sistema educativo, in raccordo con quello produttivo, è chiamato a leggere le competenze emergenti e farvi fronte con un linguaggio condiviso, favorendo la correlazione tra la filiera formativa e quelle produttive per garantire lo sviluppo nei giovani di competenze e abilità professionalmente riconoscibili e spendibili nel mercato del lavoro;
- riveste un valore strategico diffondere e rilanciare nel nostro Paese una cultura finalizzata a promuovere, sviluppare e coltivare nei giovani la propensione al pensiero

creativo, all'innovazione, all'intraprendenza, allo spirito imprenditoriale e al lavoro di gruppo;

- è indispensabile a tal fine favorire un maggiore collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro, attraverso iniziative di orientamento scolastico e professionale e di sostegno alla diffusione della cultura d'impresa, facendo leva sui talenti e sull'interesse dei giovani e della loro capacità di essere al passo con l'innovazione e le potenzialità che ne derivano;

USR Lazio

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative e di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro;

- promuove il tema dell'alternanza scuola-lavoro in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della Legge n.107/2015;

attiva specifiche iniziative per un potenziamento delle attività laboratoriali;

- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente ed amministrativo favorendo la collaborazione anche con l'apporto di esperti esterni del mondo manageriale per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;

accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione impegnando le Istituzioni scolastiche ad adottare, nella loro autonomia, nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

UNINDUSTRIA

- sostiene, con la propria rete e la professionalità dei propri associati, iniziative volte a favorire lo sviluppo di un efficace rapporto tra il sistema educativo e il tessuto produttivo del territorio, favorendo il mantenimento di capacità competitive sul mercato nazionale ed internazionale;

intende realizzare sinergie con il sistema scolastico regionale per contribuire, con proprie risorse umane, esperienze, conoscenze tecniche e gestionali, al miglioramento delle competenze tecnico-professionali e trasversali degli studenti degli Istituti tecnici, degli Istituti professionali e dei Licei;

- ha avviato un programma di azioni mirato ad informare i propri associati sulle opportunità offerte dall'alternanza scuola-lavoro, a diffondere metodi e strumenti per la realizzazione di percorsi formativi di qualità e a promuovere una più ampia partecipazione delle aziende;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le Premesse sono parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2

(Finalità)

Le Parti, con il presente Protocollo di Intesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, intendono promuovere e sviluppare azioni volte a favorire forme strutturate di collaborazione tra sistema industriale e sistema scolastico, con riferimento a tutti gli Indirizzi della scuola secondaria di II° grado (Tecnici, Professionali e Licei).

Art. 3

(Obiettivi)

Le Parti, con le risorse finanziarie, organizzative e umane disponibili, intendono collaborare per realizzare iniziative finalizzate a:

sviluppare azioni volte a rafforzare l'acquisizione, da parte degli studenti, di competenze e abilità con particolare riguardo a quelle trasversali e di spirito imprenditoriale;

attivare forme di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro finalizzate ad iniziative di formazione e aggiornamento del personale della scuola;

innovare ed integrare l'attività didattica anche attraverso l'educazione non formale, l'esperienza laboratoriale, con l'ausilio di testimonial ed esperti del mondo delle aziende;

rafforzare le attività di progettazione congiunta a sostegno dell'alternanza scuola-lavoro curriculare ed extra-curriculare;

rafforzare l'acquisizione di competenze in materia di sicurezza sul lavoro;

favorire lo sviluppo sul territorio di interscambio tra mondo della formazione e del lavoro attraverso la creazione di reti funzionali tra Istituzioni scolastiche, Centri di formazione professionale e filiere produttive;

diffondere la conoscenza delle buone pratiche realizzate dalle scuole nell'ambito delle collaborazioni attivate e/o in fase di attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 4
(Impegno delle Parti)

Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle deliberazioni delle Istituzioni scolastiche, si impegnano a:

- individuare i fabbisogni di competenze del territorio connesse alle attività produttive presenti e l'offerta formativa ad essi maggiormente rispondente;
- assicurare la diffusione dell'alternanza scuola lavoro per consolidare il raccordo tra le Istituzioni scolastiche e le realtà lavorative e per offrire agli studenti opportunità e strumenti utili all'orientamento professionale e al successo occupazionale, come previsto dalla Legge 107/2015;
- attivare iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche interessate, al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro;
- rafforzare negli studenti, nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale e liceale, l'acquisizione di competenze trasversali e spirito imprenditoriale, promuovendo progetti di alternanza scuola-lavoro che le Parti si impegnano a sostenere nell'ambito delle risorse annualmente disponibili.

Art. 5
(Comitato paritetico)

Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo di Intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è costituito un Comitato paritetico del quale fanno parte n. 2 (due) rappresentanti di USR Lazio e n. 2 (due) rappresentanti di UNINDUSTRIA.

Il Comitato paritetico curerà in particolare:

- la definizione di accordi attuativi volti a definire nel dettaglio il contenuto delle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
- il monitoraggio dell'efficacia dei singoli interventi in termini di crescita delle competenze acquisite dagli studenti attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia degli interventi;
- la raccolta delle valutazioni dei Dirigenti Scolastici con evidenza della specificità, del potenziale formativo e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- l'analisi delle richieste emergenti dal mercato del lavoro al fine di predisporre elementi di informazione utili alla individuazione/rimodulazione di nuove competenze per garantire ai giovani le migliori opportunità di occupabilità.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 6
(Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo di Intesa presso gli Istituti scolastici regionali e gli associati di UNINDUSTRIA, anche con l'obiettivo di favorire la nascita di forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali e del mondo del lavoro.

Art. 8
(Durata)


Il Presente Protocollo d'intesa ha la durata di tre anni dalla data della presente stipula.

In ogni caso, nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente Protocollo di Intesa.

Roma, 22 novembre 2017


UNINDUSTRIA UNIONE DELLE INDUSTRIE
E DELLE IMPRESE
ROMA - FROSINONE - LATINA - RIETI -
VITERBO


IL PRESIDENTE
Dott. *Filippo Tortoriello*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL LAZIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. *Gildo De Angelis*





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 8 pagine, tenuto presso l'AOO

AOODRLA